



COMUNE DI CANTELLO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

INDICE

PAG.

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2	FINALITA', FUNZIONI E OBIETTIVI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE	5
ART. 3	DESTINATARI	6
ART. 4	INTERVENTI E PRESTAZIONI	6
ART. 5	MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI	7
ART. 6	ACCESSO AI SERVIZI E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI	7
ART. 7	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E SERVIZI	8
ART. 8	ITER AMMINISTRATIVO	8
ART. 9	VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	8
ART. 10	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA	9
ART. 11	VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	9
ART. 12	ACCERTAMENTO ESTRANEITA' IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI	10
ART. 13	ISEE CORRENTE	10
ART. 14	VERIFICA E CONTROLLO DELLE DSU	11
ART. 15	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI	11
ART. 16	CALCOLO DELLA TARIFFA	12
ART. 17	COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	12
ART. 18	SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	13
ART. 19	RICORSI	13
ART. 20	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	13
ART. 21	DECORRENZA	14
ART. 22	ENTRATA IN VIGORE	14
ART. 23	TUTELA DELLA PRIVACY E UTILIZZO DEI DATI PERSONALI	14
ART. 24	ACCESSO AGLI ATTI	14
ART. 25	NORME FINALI	14

ALLEGATI

	PAG.
ALLEGATO 1) SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE	16
ALLEGATO 2) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	18
ALLEGATO 3) SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO ANZIANI	19
ALLEGATO 4) INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE ANZIANI	20
ALLEGATO 5) SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE DOMICILIARE E TERRITORIALE MINORI	22
ALLEGATO 6) AFFIDO FAMILIARE MINORI	23
ALLEGATO 7) COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ RESIDENZIALI MINORI	25
ALLEGATO 8) INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO	27
ALLEGATO 9) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	28
ALLEGATO 10) SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO DISABILI	29
ALLEGATO 11) INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE DISABILI	30
ALLEGATO 12) INSERIMENTO IN STRUTTURE A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE	32
ALLEGATO 13) ASSISTENZA <i>AD PERSONAM</i> E DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE NELLA SCUOLA PER ALUNNI DISABILI	34
ALLEGATO 14) CONTRIBUTI ECONOMICI	35
ALLEGATO 15) MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	38

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Cantello esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere, superare e accompagnare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana residente nel Comune di Cantello incontra nel corso della sua vita.
2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere integrate da disposizioni contenute in altri Regolamenti, specificamente definiti per disciplinare aspetti particolari dell'accesso a servizi e interventi sociali.
3. Il presente regolamento è redatto sulla base delle seguenti normative:
 - Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - Decreto Legge del 29 marzo 2016 n. 42, convertito in legge dalla Legge n. 89 del 26/05/2016 "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca";
 - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
 - D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie";
 - D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
 - Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - D.P.R. 07/04/2000 n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni Legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia";
- Legge Regionale - Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";
- Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e s.m.i.;
- D.G.R. 06.03.2015, n. X/3230 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- DPR n°62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi".

ART. 2

Finalità, funzioni ed obiettivi del Comune in campo sociale

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Cantello.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere, superare e accompagnare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato di interventi, prestazioni e servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il sistema dei servizi sociali si conforma ai principi di uguaglianza, sussidiarietà e adeguatezza nel rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona e a tutela del diritto di riservatezza.
5. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
6. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;

- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- Sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- Promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- Assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- Evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

ART. 3 Destinatari

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, hanno titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
 - a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.
2. A favore delle persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

ART. 4 Interventi e Prestazioni

1. Il Comune attiva gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali disciplinati dal presente regolamento e illustrati agli allegati da 1 a 14 allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero che ne facilitino l'integrazione sociale, prevenendo ove possibile fenomeni di emarginazione sociale, devianza e rischio per l'integrità della persona umana, nel rispetto dei principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti che hanno titolo ad essere parte attiva.

2. Tra i servizi e le prestazioni erogabili disciplinati dal presente regolamento vengono considerati prioritari quelli che soddisfano i bisogni primari della persona. A tutti i cittadini viene garantito il Servizio di Segretariato Sociale e di Servizio Sociale Professionale, quale struttura organizzativa volta a: 1) orientare e informare il cittadino sulla rete di servizi sociali e socio-sanitari del territorio, sulle modalità di accesso e sui costi; 2) garantire e facilitare l'accesso agli interventi, servizi e prestazioni sociali in capo al Comune.

ART. 5

Modalità di gestione dei servizi

1. All'offerta dei servizi disciplinati dal presente regolamento provvede il Comune attraverso le possibili seguenti modalità di gestione:
 - a) in forma diretta;
 - b) mediante esternalizzazione;
 - c) mediante coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato, associazioni di volontariato e altri soggetti, anche attraverso la predisposizione di appositi accordi e convenzioni.
2. In riferimento al principio di sussidiarietà e laddove possibile, il Comune predilige la modalità di gestione di cui al punto c) comma 1 del presente articolo.

ART. 6

Accesso ai servizi e disposizioni procedurali

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cantello da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minorenni o incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale. Per la valutazione di accesso ai servizi il richiedente o chi ne fa le veci presenta apposita istanza su facsimile fornito da questo Comune.
2. Il presente regolamento specifica negli allegati da 1 a 14 la modalità di accesso e di attuazione degli interventi e dei servizi prevedendone i destinatari, l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o compartecipazione ai costi dei servizi tenendo conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 e s.m.i., e/o di un eventuale Progetto di Assistenza Individuale (di seguito chiamato PAI) come specificato nel successivo art. 10.
3. Il Servizio Sociale, ricevuta l'istanza, provvede ad avviare l'istruttoria tecnico professionale orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente.
Nei casi ritenuti indifferibili dal Servizio Sociale, questo può agire indipendentemente dall'iter amministrativo disciplinato dal presente Regolamento, a tutela dei bisogni primari della persona, fermo restando a posteriori la regolarizzazione della procedura a carico della persona assistita.
4. La valutazione all'accesso agli interventi e ai servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire anche d'ufficio nei casi di:
 - adempimento di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata della salute e della dignità della persona, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

Art. 7

Presentazione della domanda di valutazione per l'accesso alle prestazioni e ai servizi

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza di valutazione al Comune, predisposta su apposita modulistica, da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 e si conclude con la comunicazione ai suddetti circa l'esito del procedimento.
2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione può, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.
3. La domanda deve essere corredata da una autorizzazione all'uso dei dati personali del richiedente ai sensi della L. 196/03.
4. Nella domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
5. Nella domanda il richiedente si deve impegnare a comunicare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati.
6. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, nel rispetto della privacy.

ART. 8

Iter Amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse dall'Ufficio protocollo all'ufficio responsabile dell'istruttoria. Il Responsabile dell'ufficio competente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
2. La domanda è istruita dal dipendente responsabile del procedimento, il quale, in sede di valutazione, si riserva di:
 - a) prendere in carico la situazione per la predisposizione del PAI;
 - b) indirizzare il richiedente all'utilizzo di analoghi servizi già attivi sul territorio e forniti da altri Enti/Organizzazioni;
 - c) indirizzare il richiedente all'utilizzo di benefici previsti da leggi nazionali e regionali;
 - d) integrare eventuali contributi, previsti da tali leggi nazionali e regionali;
 - e) rifiutare l'intervento richiesto.
3. Alle decisioni di cui alle lettere che precedono, il richiedente può opporsi mediante la procedura di cui all'art. 19.

ART. 9

Valutazione dello stato di bisogno

1. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b. incapacità di provvedere a se stessi;
 - c. presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;

- d. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale e/o familiare.
2. Sono oggetto di valutazione la condizione personale dell'interessato, la situazione familiare e lavorativa, il contesto abitativo e sociale, la disponibilità di risorse personali e della rete familiare e informale, la fruizione di altri interventi, servizi, benefici erogati dal Comune o altri Enti, la capacità economica del nucleo del richiedente sulla base del valore ISEE. La valutazione è finalizzata a definire il profilo del bisogno, sulla base del quale individuare il percorso assistenziale e il progetto di intervento personalizzato.
 3. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente sociale, il quale elabora laddove ritenuto necessario il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.
 4. Nella definizione del servizio o dell'intervento da attivare e la relativa quantificazione, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno che viene supportata al fine di favorire la permanenza al domicilio del soggetto assistito.

ART. 10

Progetto Individualizzato di Assistenza

1. Laddove l'esito delle attività di cui al precedente articolo sia positivo, il servizio sociale predispone un Progetto Individualizzato di Assistenza concordato con l'interessato o con chi lo rappresenta. Il programma personalizzato di intervento non è richiesto per il servizio pasti a domicilio, rivolto ad anziani e disabili, per il quale è sufficiente la valutazione dei criteri di accesso.
2. Il PAI è predisposto dal servizio sociale e sottoscritto dall'interessato e da eventuali altri soggetti coinvolti nella sua realizzazione e definisce:
 - Gli obiettivi previsti;
 - Gli interventi previsti;
 - La durata;
 - Gli impegni assunti da ciascun sottoscrittore del progetto;
 - Le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - I tempi e le modalità per la rivalutazione della situazione di bisogno.
1. Le iniziative volontarie sia di sostegno e cura da parte della rete affettivo – parentale, sia quelle di compartecipazione alla spesa per il pagamento dei servizi richiesti dal soggetto (qualora non già previste dalla normativa vigente), vengono tenute in considerazione dal Comune e ricomprese nel progetto individuale.

ART. 11

Valutazione della situazione economica

1. La valutazione della capacità economica del cittadino è effettuata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i., nonché dalla normativa statale e regionale in materia di ISEE e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene utilizzato:
 - a) per fissare la soglia di accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dal Comune di Cantello;
 - b) per determinare i livelli di compartecipazione al costo dei servizi posti a carico dell'utente.

3. Il Comune, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, definisce per ogni tipologia di intervento e servizio specifiche soglie di accesso per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, in riferimento a quanto disciplinato al successivo art. 16.
4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), e comunque ogni anno, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.
5. E' possibile presentare una nuova dichiarazione unica entro l'anno di validità della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati.
6. La nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
7. Per prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, i soggetti possono beneficiare di prestazioni rapportate ai nuovi redditi a decorrere da 30 giorni successivi alla data presentazione al protocollo comunale della nuova dichiarazione.
8. Per l'eventuale sospensione di benefici conseguenti a cambiamenti in positivo della condizione reddituale del nucleo, la variazione decorre da 30 giorni successivi alla data presentazione al protocollo comunale della nuova dichiarazione.
9. La mancata presentazione di idonea attestazione ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima prevista per la prestazione o il servizio richiesto.

ART. 12

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. Ai sensi degli art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni) del D.P.C.M. 159/2013, la necessaria componente aggiuntiva dell'ISEE relativa ai figli dei beneficiari di prestazioni di natura socio-sanitaria e l'inserimento nel nucleo familiare del minore del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, non è calcolata qualora vi sia un accertamento di estraneità in termini affettivi ed economici.
2. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il Comune provvede, previa istanza delle persone interessate e istruttoria da parte del proprio Servizio Sociale, a dichiarare:
 - a) il sussistere delle condizioni di estraneità, oppure
 - b) il non sussistere delle condizioni di estraneità oppure
 - c) l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
3. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 90 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la conseguente dichiarazione da parte del Comune.

ART. 13

ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Gli effetti delle attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di sei mesi.
3. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno, ai fini della rideterminazione delle agevolazioni, da 30 giorni successivi alla data presentazione al protocollo comunale della nuova dichiarazione.

ART.14

Verifica e controllo delle DSU

1. Il Comune controlla, a campione o per casi dubbi, la veridicità dei dati contenuti nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate secondo la vigente normativa ai fini del calcolo del valore ISEE, anche attraverso il collegamento diretto con i dati detenuti dalle altre Amministrazioni Pubbliche. Il Comune può anche attivare convenzioni con il Ministero delle Finanze e può confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.¹ L'Amministrazione comunale, ai sensi del DPR 445/2000, richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

ART.15

Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni socio-sanitarie possono essere erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Il costo dei singoli servizi è in capo alla persona. Qualora la stessa ravveda la necessità di richiedere una quota agevolata in base alla propria situazione economica, può presentare Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante ISEE come da normativa vigente, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento.
3. La Dichiarazione ISEE deve essere presentata anteriormente all'attivazione del singolo servizio. In casi di urgenza e necessità, il servizio sociale può valutare un'attivazione immediata del servizio con ricevimento della Dichiarazione ISEE a posteriori, fermo restando l'attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.
4. Ai cittadini che usufruiscono di servizi scelti liberamente, non potrà essere riconosciuta da parte del Comune alcuna integrazione economica retroattiva sui costi sostenuti o su eventuali arretrati maturati prima della richiesta di integrazione.
5. Fatti salvi i casi di gratuità, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo. Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI, nel quale è descritta la ripartizione degli oneri relativi. Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate.
6. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento della propria quota di compartecipazione, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che

¹ Codice Penale

ciò non rappresenti un pericolo per la salute o l'integrità psico-fisica del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato. In assenza di presentazione ISEE da parte del soggetto interessato o da chi lo rappresenta, è tenuto al pagamento della tariffa massima.

ART.16

Calcolo della tariffa

1. La quota di compartecipazione ai costi dei servizi a carico dell'utente è calcolata sulla base del valore ISEE secondo quanto indicato all'art. 11.
2. E' prevista una soglia ISEE, denominata successivamente "ISEE Minimo", al di sotto della quale l'interessato risulta esente o tenuto al versamento della sola "Quota Minima" come definita al prossimo comma. E' prevista una soglia ISEE massima oltre la quale l'interessato deve sostenere l'intero costo del servizio, denominata successivamente "ISEE Massimo".
3. Può essere definita una "Quota minima" di compartecipazione, equivalente ad una quota da corrispondere al Comune indipendentemente dal valore dell'ISEE del nucleo familiare di riferimento. Può essere inoltre definita una "TARIFFA massima" corrispondente al valore massimo di compartecipazione alla spesa richiesta per singolo intervento o servizio. La previsione di Quota minima e Quota massima sono indicate per ogni servizio negli allegati al presente regolamento
4. Coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia minima e massima di accesso, la misura della quota di contribuzione viene individuata con il metodo della progressione lineare applicando la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. minimo}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. massimo} - \text{I.S.E.E. minimo})}$$

5. I richiedenti concorrono al pagamento del servizio in base alle risultanze dell'ISEE rapportate alla formula sopra citata, che definisce, in base al valore ISEE del nucleo familiare di riferimento, il costo a carico dei richiedenti.
6. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
7. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

ART. 17

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è chiamata a:
 - a) Definire annualmente o qualora lo ritenga opportuno, la soglia minima e massima per l'accesso ai servizi/prestazioni, al fine di determinare le agevolazioni da corrispondere per i

differenti servizi disciplinati dal presente regolamento, coerentemente con le scelte di programmazione economica e sociale dell'Amministrazione Comunale.

- b) Definire la quota minima e la tariffa massima per ogni singolo servizio da applicare secondo la formula di cui all'art. 16 comma 2, nonché l'eventuale gratuità delle prestazioni o l'applicabilità di eventuali tariffe fisse.
- c) Definire il periodo di validità delle tariffe applicate per ogni singolo servizio e/o prestazione.
- d) Autorizzare, in situazione di gravissima condizione di fragilità socio-culturale del richiedente attestata dal Servizio Sociale, l'attivazione dei servizi anche in assenza di ISEE, con la riserva da parte dell'Ufficio Servizi Sociali di attivare tutte le soluzioni giuridiche possibili al fine di pervenire alla predisposizione della documentazione necessaria per l'elaborazione dell'ISEE, procedendo poi come descritto all'art. 16 con l'attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.
- e) Definire, in casi eccezionali di particolare gravità definiti dal servizio sociale, l'erogazione e l'entità di contributi economici anche a soggetti e/o nuclei famigliari con reddito ISEE superiore alla soglia minima definita dall'art. 16 del presente Regolamento, ovvero con valori superiori rispetto al massimo stabilito.
- f) Rideterminare l'entità del contributo per affidi famigliari di minori di cui al successivo allegato n. 6 anche in relazione ad esigenze specifiche delle singole situazioni.
- g) Ridefinire, in caso di richiesta, la quota di compartecipazione a carico del Comune per la spesa di ricovero presso strutture residenziali di anziani e disabili di cui ai successivi allegati n. 4 e 11, qualora la capacità economica del soggetto interessato, calcolata sulla base dell'ISEE vigente, risulti insufficiente a sostenere i costi stabiliti in applicazione dei criteri di cui dal presente regolamento.
- h) Deliberare in ordine a quanto non previsto dal presente regolamento.

ART. 18

Servizi in forma associata

- 1. I servizi gestiti in forma associata tra i Comuni appartenenti al Piano di Zona del Distretto di Arcisate - Comunità Montana del Piambello sono regolamentati con appositi atti emanati dalla stessa.

ART. 19

Ricorsi

- 1. Il cittadino può opporsi alle decisioni di cui all'art. 8, presentando apposito ricorso al TAR competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 20

Pubblicità del Regolamento

- 1. Il Comune assicura la più ampia diffusione del presente regolamento mediante:
 - o pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (Amministrazione Trasparente);
 - o pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune;
 - o deposito del testo per la consultazione presso la Segreteria e l'Ufficio servizi Sociali del Comune.

ART. 21

Decorrenza

1. Fermo restando che l'applicazione del presente regolamento deve essere subordinata e conforme alle vigenti norme di contabilità, in sede di prima applicazione la decorrenza del presente regolamento verrà stabilita dalla Giunta Comunale unitamente alla definizione delle soglie ISEE di cui all'art. 15 e delle tariffe da applicarsi ai singoli servizi e prestazioni.

ART. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.
2. Le modalità e le procedure contenute nel presente regolamento, nonché le soglie determinate per l'accesso alle prestazioni e per il calcolo della compartecipazione a carico dell'utenza saranno oggetto di verifica con cadenza di norma annuale.

ART. 23

Tutela della Privacy e utilizzo dei dati personali

1. Ai richiedenti viene garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
2. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono il Comune.
3. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

ART. 24

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

ART. 25

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.
2. Si intendono abrogati tutti i regolamenti comunali che contrastano con quanto normato dal presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si dovrà adeguare alle normative che entreranno successivamente in vigore.

DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI E PRESTAZIONI

- Allegato 1) Servizio Sociale Professionale e di Segretariato Sociale
- Allegato 2) Servizio di Assistenza domiciliare anziani
- Allegato 3) Servizio Pasti al domicilio ad anziani
- Allegato 4) Inserimento anziani in strutture residenziali
- Allegato 5) Servizio educativo assistenziale domiciliare e territoriale minori
- Allegato 6) Affidamento familiare minori
- Allegato 7) Collocamento in comunità di minori
- Allegato 8) Incontri protetti in spazio neutro
- Allegato 9) Servizio di Assistenza domiciliare disabili
- Allegato 10) Servizio Pasti al domicilio disabili
- Allegato 11) Inserimento disabili in strutture residenziali
- Allegato 12) Inserimento disabili in strutture semi-residenziali
- Allegato 13) Assistenza *ad personam* e supporto alla comunicazione nella scuola per disabili
- Allegato 14) Contributi economici per situazione di indigenza
- Allegato 15) Modulo per la presentazione dell'istanza

<i>Servizio Sociale Professionale</i>
--

Finalità del Servizio

Il Servizio è finalizzato a sostenere ed aiutare persone e nuclei familiari che si trovino in difficoltà, anche temporanea, per problemi di integrazione sociale e di relazione.

Il servizio assicura competenza nell'ascolto e valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie e attraverso un percorso di presa in carico, promuove un processo di cambiamento all'interno di una situazione problematica.

L'Assistente Sociale orienta la persona e concorda possibili soluzioni all'interno di un progetto che veda il cittadino protagonista dello sviluppo di un proprio percorso di autonomia e di vita.

Per questi interventi l'Assistente Sociale utilizza e coordina le diverse risorse del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con altri Enti del territorio ed in particolare con i Servizi Sociali, Socio-sanitari e Sanitari, con la Comunità Montana del Piambello, con il Volontariato, le Cooperative Sociali, l'Autorità Giudiziaria, le strutture residenziali e semiresidenziali, le Parrocchie.

Destinatari

Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini di qualsiasi età residenti nel Comune di Cantello

Modalità di Accesso

L'accesso al Servizio avviene attraverso un colloquio con l'Assistente Sociale referente di area.

Costo del servizio

Il servizio è erogato a titolo gratuito

<i>Segretariato Sociale</i>

Finalità del Servizio

Il servizio si pone come obiettivo quello di informare e orientare i cittadini che si rivolgono al Servizio in merito alla rete dei servizi sociali e sociosanitari, con particolare riguardo a:

- i servizi e le prestazioni che il Comune eroga;
- i servizi, le prestazioni e le relative modalità di accesso presso altri Enti;
- il "privato sociale" presente sul territorio (volontariato, associazioni, strutture private);
- indicazioni rispetto a pratiche burocratiche quali ad esempio calcolo ISEE
- assegni di maternità, assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minorenni, esoneri servizi parascolastici, dote scuola, bonus energia e gas, modulistica per domande bandi affitto e edilizia residenziale pubblica, ...

Destinatari

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Cantello

Modalità di Accesso

L'accesso al Servizio avviene attraverso un colloquio con l'Assistente Sociale.

Costo del servizio

Il servizio è erogato a titolo gratuito.

ANZIANI

Allegato 2

Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani

Definizione

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio – assistenziali.

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico - fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere l'utente nel proprio domicilio e nel contesto familiare e sociale.

Prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, alimentazione, bagno, mobilizzazione
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Accompagnamento/socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
4. Supporto e sostegno alla famiglia;

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze degli utenti beneficiari e previa valutazione del Servizio Sociale Comunale, dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito dall'Assistente Sociale all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio –famigliare.

Destinatari

Il Servizio è rivolto ai residenti nel Comune che si trovino in stato di fragilità valutato dal Servizio Sociale e/o di non autosufficienza parziale o totale, temporaneo o definitivo.

Costo del servizio

Il servizio è erogato con compartecipazione a carico dell'utenza. La quota di compartecipazione è calcolata sulla base del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento con le modalità definite all'art. 16 del presente regolamento. La giunta comunale stabilisce annualmente le soglie ISEE di riferimento per la definizione della compartecipazione e la tariffa massima posta a carico dell'utenza. Non è prevista per il servizio una quota minima di compartecipazione.

<i>Servizio Pasti al domicilio anziani</i>

Definizione

Il servizio pasti al domicilio consiste nella preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno definito dal servizio sociale comunale.

Finalità

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare e nello stesso tempo sollevare il familiare lavoratore o impossibilitato ad occuparsi della preparazione del pasto di mezzogiorno.

Destinatari

Il Servizio è rivolto ai residenti nel Comune che si trovino in stato di fragilità valutato dal Servizio Sociale e/o di non autosufficienza parziale o totale, temporaneo o definitivo.

Costo del servizio

La quota di compartecipazione è calcolata sulla base del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento con le modalità definite all'art. 16 del presente regolamento. La giunta comunale stabilisce annualmente le soglie ISEE di riferimento. Non è prevista per il servizio una quota minima di compartecipazione. La tariffa massima applicata corrisponde all'intero costo del servizio.

<i>Inserimento in strutture a carattere residenziale anziani</i>

Definizione e Principi

Il ricovero di persone anziane in strutture residenziali è attuato quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale Comunale e rientra nell'ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.

L'intervento si concretizza attraverso l'inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l'aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il mantenimento del livello di autonomia possibile in riferimento all'età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero ove possibile delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.

Le rette e/o le integrazioni sono erogate di norma direttamente dal Comune alle strutture per la quota di competenza. Qualora ciò non fosse possibile, le modalità di pagamento verranno concordate direttamente con la famiglia e la struttura individuata.

Il Comune di Cantello si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e il proprio ambiente di vita.

Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane ultra sessantacinquenni, residenti nel Comune di Cantello, con un livello di compromissione funzionale tale da non permettere la loro permanenza a domicilio.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine.

Prestazioni e contribuzioni

Il Servizio Sociale effettua la valutazione del caso e ai sensi dell'art 10 predispone un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) a sostegno della persona. Il progetto viene concordato per quanto possibile la persona anziana interessata e con i familiari di riferimento della stessa o eventuali persone incaricate per la tutela giuridiche della stessa.

La spesa di inserimento residenziale è posta a carico della persona.

Fermo restando la competenza economica territoriale definita dalla L.N. 328/2000 art. 6 comma 4, nonché dalla L.R. 3/2008 e successive modificazioni, qualora la persona non possa sostenere interamente il costo della retta, può avanzare al Comune una richiesta di integrazione presentando la dichiarazione ISEE.

Il Comune definisce la propria quota di compartecipazione, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, in favore di persone che hanno richiesto l'integrazione prima del ricovero, le quali non risultino in grado di provvedere in autonomia alla copertura parziale o totale della retta e che presentino una certificazione ISEE con valore inferiore alla soglia di accesso stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Può essere richiesta integrazione economica da parte del Comune anche per persone che, inserite in struttura con piena capacità di provvedere al pagamento totale della retta, non dispongano più di risorse sufficienti, qualora ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L. 328/2000 il Comune sia stato previamente informato del ricovero. La domanda di integrazione è valutata dal Servizio Sociale con particolare riguardo alla situazione familiare e sociale della persona, all'adeguatezza della struttura residenziale come risposta al bisogno, alla capacità economica. L'intervento comunale non può in nessun caso essere previsto a copertura di arretrati maturati prima della richiesta di integrazione.

Pur tutelando il diritto alla libera scelta del cittadino, la struttura residenziale di inserimento della persona non autosufficiente dovrà essere scelta, a parità di appropriatezza e qualità degli interventi offerti, con un criterio di economicità. Qualora si rendesse disponibile un posto in una struttura più economica a parità di requisiti qualitativi, potrà essere valutato il trasferimento della persona anziana, anche se già ricoverata in regime residenziale.

La misura dell'intervento economico concesso dal Comune è determinata all'interno del PAI concordato con l'interessato, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Il progetto individuale, definito in accordo con la persona beneficiaria, la sua famiglia o chi la rappresenta e sottoscritto da tutte le parti coinvolte, include la descrizione della situazione sanitaria e delle motivazioni che hanno richiesto il ricovero in struttura residenziale, gli obiettivi perseguiti e le prestazioni garantite attraverso l'inserimento in struttura, i costi complessivi della retta, la disponibilità di eventuali familiari del beneficiario a partecipare ai costi del ricovero e la definizione dell'ammontare del contributo concesso dal Comune, tenuto conto della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino.

In riferimento alle indicazioni all'art. 3 co. 4 dell'allegato A della D.G.R. 3230/2015², i redditi netti derivanti da pensioni e rendite percepite dal cittadino non in ragione della propria condizione di disabilità, saranno finalizzati al pagamento della retta, mantenendo a favore dell'anziano o del disabile una quota per le spese personali definita all'interno del progetto individuale.

Eventuali oneri decorrono dalla data dell'eventuale approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, del convivente o dei figli, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

Dovrà essere concordato nuovamente il PAI, con possibile revisione del contributo concesso, qualora debba essere disposto in favore della persona il trasferimento presso altra struttura più rispondente ai bisogni della stessa oppure altra struttura, che a parità di appropriatezza delle prestazioni fornite, risulti economicamente più vantaggiosa.

² “... In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti possono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.”

MINORI

Allegato 5

<i>Servizio Educativo Assistenziale domiciliare e territoriale minori</i>
--

Definizione

Il servizio prevede la predisposizione di un progetto individualizzato socio-educativo di tipo domiciliare e/o territoriale rivolto ai minori, segnalati dalla scuola o dai servizi e che evidenzino situazioni di disagio affettivo, relazionale o cognitivo.

Il servizio può essere erogato da personale educativo e/o socio-assistenziale, in base agli obiettivi e alle caratteristiche del progetto individuale elaborato dall'Assistente Sociale.

La finalità del servizio è quella di condividere e verificare con la famiglia le modalità educative utilizzate oltreché la cura e la gestione dell'organizzazione familiare e, per quanto riguarda il minore, sostenere e stimolare la motivazione allo studio e le relazioni interpersonali nonché offrire la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

Destinatari

I destinatari sono bambini e ragazzi in situazione di grave disagio socio-familiare attestato dal servizio sociale comunale. In relazione ai singoli progetti, il servizio può essere erogato anche in piccolo gruppo.

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze dei minori beneficiari.

L'entità dell'intervento settimanale è definito dall'Assistente Sociale all'interno del progetto individuale sulla base della particolare situazione.

Costo del servizio

La quota di compartecipazione è calcolata sulla base del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento con le modalità definite all'art. 16 del presente regolamento. La giunta comunale stabilisce annualmente le soglie ISEE di riferimento per la definizione della compartecipazione. Non è prevista per il servizio una quota minima di compartecipazione. La tariffa massima applicata corrisponde all'intero costo del servizio.

Affido Familiare minori

Definizione

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle Linee guida per l'affidamento familiare emanate da Regione Lombardia, il Comune promuove l'Affido familiare come intervento di supporto e tutela delle esigenze educative ed evolutive dei minori che non trovano idonea risposta psico - educativo – assistenziale nell'ambito della famiglia d'origine.

L'obiettivo dell'affido familiare è anche quello di garantire alla famiglia d'origine il tempo e gli strumenti necessari per recuperare il proprio ruolo nel processo di crescita del figlio, mantenendo nel contempo la continuità del rapporto genitori – figli.

L'affido familiare è espressione di solidarietà sociale ed accoglienza da parte della famiglia affidataria che si assume volontariamente questo impegno, previa valutazione di idoneità da parte dei servizi di tutela minori competenti.

La famiglia affidataria può essere individuata all'interno della rete parentale (cosiddetto "affido parentale o intra familiare") o all'esterno di essa (cosiddetto "affido etero familiare").

L'affido può essere disposto dall'Autorità Giudiziaria competente o dal Comune quale ente affidatario del minore, ovvero può essere disposto in modo consensuale tra le parti (famiglia d'origine, Comune e famiglia affidataria), con conseguente formale comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.

L'affido può essere continuativo, con trasferimento di dimora del minore presso la famiglia affidataria per il periodo necessario al recupero delle competenze e del ruolo della famiglia d'origine, oppure può essere attivato anche in forma diurna o a part-time o anche in pronta accoglienza.

Al fine di sostenere le funzioni di cura e di assistenza ordinarie, come previsto dalla normativa vigente, il Comune sostiene economicamente il nucleo familiare affidatario attraverso un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

Eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute dal Comune, previa richiesta da parte della famiglia affidataria e conseguente valutazione da parte del Servizio Sociale Comunale circa le reali necessità e nel limite delle disponibilità di bilancio.

Costo del servizio

In considerazione del fatto che con l'allontanamento del minore dai genitori in modo consensuale o con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non viene meno per gli stessi l'obbligo al mantenimento del figlio ai sensi degli artt. 147, 261 e 155 co 4 del Codice Civile, può essere richiesta una compartecipazione ai costi a carico dei genitori, in riferimento alle seguenti fasce:

Valore ISEE di riferimento	Quota di compartecipazione a carico dei genitori
Fino a euro ...	Gratuità
Da euro ... a euro ...	25 % del costo mensile del contributo
Da euro ... a euro ...	50% del costo mensile del contributo
Da euro a euro ...	75% del costo mensile del contributo
Oltre euro ...	100% del costo mensile del contributo

La giunta comunale stabilisce annualmente le soglie ISEE di riferimento per la definizione delle fasce differenziate di compartecipazione.

La quota di compartecipazione è posta a carico di entrambi i genitori, qualora siano in grado di provvedere al mantenimento dei figli. Nel caso i genitori siano separati, la quota di compartecipazione è calcolata di norma suddividendo il costo della prestazione in parti uguali e applicando le modalità di calcolo della compartecipazione sulla base del valore ISEE del singolo genitore. Qualora uno o entrambi i genitori non provvedano al pagamento della quota spettante, il Comune provvederà a garantire il servizio a tutela dell'interesse del minore, salvo attivare azione di rivalsa per il recupero dei crediti spettanti.

<i>Inserimenti in Comunità residenziali minori</i>

Definizione

L'inserimento di minori in comunità familiari e/o strutture residenziali è un intervento adottato previo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile o della Pubblica Autorità e in situazioni di abbandono morale e/o materiale o di grave pregiudizio.

L'intervento è attuato qualora la famiglia di origine del minore, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno, non sia in grado di provvedere alla crescita ed educazione del minore.

La finalità dell'inserimento è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo, ove possibile, la relazione con la famiglia di origine.

L'inserimento in strutture residenziali è attuato in collaborazione con il Servizio Tutela Minori distrettuale.

L'individuazione della struttura residenziale è effettuata dal Servizio Sociale comunale tenuto conto delle caratteristiche del minore, delle indicazioni del Servizio Tutela Minori, dei servizi offerti dalla struttura di destinazione e compatibilmente con le risorse disponibili.

Destinatari

I destinatari degli interventi sono minori:

- Vittime di maltrattamento o abuso per cui è necessario un intervento di protezione;
- Con gravi carenze sociali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento, devianza o trascuratezza, per i quali sia verificata l'inadeguatezza e inefficacia di interventi a sostegno del nucleo familiare e sia valutata l'impossibilità di un affidamento familiare;
- Orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro un contesto familiare adeguato;
- Per i quali è in corso la procedura di dichiarazione di adottabilità, ove non sia possibile attivare percorsi alternativi.

Per inserire un minore in struttura residenziale è necessaria la presenza di uno dei seguenti requisiti:

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o della Pubblica Autorità ex art. 403 Codice Civile.

Costo del servizio

In considerazione del fatto che con l'allontanamento del minore dai genitori in modo consensuale o con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non viene meno per gli stessi l'obbligo al mantenimento del figlio ai sensi degli artt. 147, 261 e 155 co 4 del Codice Civile, può essere richiesta una compartecipazione ai costi a carico dei genitori, in riferimento a quanto previsto all'art. 16 del presente regolamento.

La giunta comunale stabilisce annualmente le soglie ISEE di riferimento per la definizione della compartecipazione e la tariffa massima posta a carico dell'utenza, che non potrà in ogni caso superare la quota massima di 400,00 euro mensili.

La quota di compartecipazione è posta a carico di entrambi i genitori, qualora siano in grado di provvedere al mantenimento dei figli. Nel caso i genitori siano separati, la quota di compartecipazione è calcolata di norma suddividendo il costo della prestazione in parti uguali e

applicando le modalità di calcolo della compartecipazione sulla base del valore ISEE del singolo genitore. Qualora uno o entrambi i genitori non provvedano al pagamento della quota spettante, il Comune provvederà a garantire il servizio a tutela dell'interesse del minore, salvo attivare azione di rivalsa per il recupero dei crediti spettanti.

<i>Incontri Protetti in spazio neutro</i>
--

Definizione

Gli incontri protetti in spazio neutro sono incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore e uno o più familiari per tutelare il diritto del minore stesso nel diritto di visita e di relazione con i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Gli incontri sono attivati per garantire un contesto protetto che permetta e faciliti l'incontro tra il minore e i genitori e/o i suoi familiari, nonché permetta l'osservazione e il monitoraggio delle relazioni esistenti.

Per la loro attuazione è necessaria la presenza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di progetto sociale che definisca le caratteristiche degli incontri.

Il servizio sociale comunale provvede alla definizione di un progetto di intervento, che dovrà essere formalmente sottoscritto da tutti gli adulti implicati e contenente le modalità di attuazione degli incontri, nonché l'eventuale compartecipazione al costo a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Costo

I primi 8 incontri sono erogati a titolo gratuito in quanto rappresentano una fase di osservazione e valutazione preliminare della situazione.

Per l'attuazione dei successivi incontri protetti i genitori sono tenuti a compartecipare ai costi del servizio con le modalità previste all'art. 16 del presente regolamento.

La giunta comunale stabilisce annualmente le soglie ISEE di riferimento per la definizione della compartecipazione e la tariffa massima posta a carico dell'utenza.

La quota di compartecipazione è posta a carico di entrambi i genitori, qualora siano in grado di provvedere al mantenimento dei figli. Nel caso i genitori siano separati, la quota di compartecipazione è calcolata di norma suddividendo il costo della prestazione in parti uguali e applicando le modalità di calcolo della compartecipazione sulla base del valore ISEE del singolo genitore. Qualora uno o entrambi i genitori non provvedano al pagamento della quota spettante, il Comune provvederà a garantire il servizio a tutela dell'interesse del minore, salvo attivare azione di rivalsa per il recupero dei crediti spettanti.

DISABILI

Allegato 9

Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili

Definizione

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai residenti un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere l'utente nel proprio domicilio e nel contesto familiare e sociale.

Prestazioni

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in base al PAI fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, alimentazione, bagno, mobilitazione;
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Accompagnamento/socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
4. Supporto e sostegno alla famiglia;

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze degli utenti beneficiari e previa valutazione del Servizio Sociale Comunale, dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito dall'Assistente Sociale all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio –famigliare

Destinatari

Il Servizio è rivolto ai residenti nel Comune con disabilità che necessitino di prestazioni socio-assistenziali finalizzate a favorire la permanenza presso il domicilio.

Costo del servizio

Il servizio è erogato con compartecipazione a carico dell'utenza. La quota di compartecipazione è calcolata sulla base del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento con le modalità definite all'art. 16 del presente regolamento. La giunta comunale stabilisce annualmente le soglie ISEE di riferimento per la definizione della compartecipazione e la tariffa massima posta a carico dell'utenza. Non è prevista per il servizio una quota minima di compartecipazione.

<i>Servizio Pasti al domicilio disabili</i>
--

Definizione

Il servizio pasti al domicilio consiste nella preparazione e distribuzione di un pasto giornaliero presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno definito dal servizio sociale comunale.

Finalità

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare e nello stesso tempo sollevare il familiare lavoratore o impossibilitato ad occuparsi della preparazione del pasto di mezzogiorno.

Destinatari

Il Servizio è rivolto ai residenti nel Comune che si trovino in stato di fragilità valutato dal Servizio Sociale e/o di non autosufficienza parziale o totale, temporaneo o definitivo.

Costo del servizio

La quota di compartecipazione è calcolata sulla base del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento con le modalità definite all'art. 16 del presente regolamento. La giunta comunale stabilisce annualmente le soglie ISEE di riferimento. Non è prevista per il servizio una quota minima di compartecipazione. La tariffa massima applicata corrisponde all'intero costo del servizio.

Inserimento in Strutture a carattere residenziale disabili

Definizione e Principi

Il ricovero di persone disabili in strutture residenziali è attuato quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale comunale in collaborazione con i servizi specialistici territoriali e rientra nell'ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.

L'intervento si concretizza attraverso l'inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l'aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il processo educativo ed evolutivo, il mantenimento del livello di autonomia possibile in riferimento all'età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.

Le rette e/o le integrazioni sono erogate di norma direttamente dal Comune alle strutture per la quota di competenza. Qualora ciò non fosse possibile, le modalità di pagamento verranno concordate direttamente con la famiglia e la struttura individuata.

Il Comune di Cantello si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e il proprio ambiente di vita.

Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone disabili entro i 65 anni residenti nel Comune di Cantello.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine.

Prestazioni e contribuzioni

Il Servizio Sociale effettua la valutazione del caso e ai sensi dell'art 10 predispone un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) a sostegno della persona. Il progetto viene concordato per quanto possibile con la persona interessata e con i familiari di riferimento della stessa o eventuali persone incaricate per la tutela giuridiche della stessa.

La spesa di inserimento residenziale è posta a carico della persona.

Fermo restando la competenza economica territoriale definita dalla L.N. 328/2000 art. 6 comma 4, nonché dalla L.R. 3/2008 e successive modificazioni, qualora la persona non possa sostenere interamente il costo della retta, può avanzare al Comune una richiesta di integrazione presentando la dichiarazione ISEE.

Il Comune definisce la propria quota di compartecipazione, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, in favore di persone che hanno richiesto l'integrazione prima del ricovero, le quali non risultino in grado di provvedere in autonomia alla copertura parziale o totale della retta e che presentino una certificazione ISEE con valore inferiore alla soglia di accesso stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Può essere richiesta integrazione economica da parte del Comune anche per persone che, inserite in struttura con piena capacità di provvedere la pagamento totale della retta, non dispongano più di risorse sufficienti, qualora ai sensi dell'art. 6 co. 4 della L. 328/2000 il Comune sia stato previamente informato del ricovero. La domanda di integrazione è valutata dal Servizio Sociale con particolare riguardo alla situazione familiare e sociale della persona, all'adeguatezza della struttura residenziale come risposta al bisogno, alla capacità economica. L'intervento comunale non può in nessun caso essere previsto a copertura di arretrati maturati prima della richiesta di integrazione.

Pur tutelando il diritto alla libera scelta del cittadino, la struttura residenziale di inserimento della persona non autosufficiente dovrà essere scelta, a parità di appropriatezza e qualità degli interventi offerti, con un criterio di economicità. Qualora si rendesse disponibile un posto in una struttura più economica a parità di requisiti qualitativi, potrà essere valutato il trasferimento della persona disabile, anche se già ricoverata in regime residenziale.

La misura dell'intervento economico concesso dal Comune è determinata all'interno del PAI concordato con l'interessato, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Il progetto individuale, definito in accordo con la persona beneficiaria, la sua famiglia o chi la rappresenta e sottoscritto da tutte le parti coinvolte, include la descrizione della situazione sanitaria e delle motivazioni che hanno richiesto il ricovero in struttura residenziale, gli obiettivi perseguiti e le prestazioni garantite attraverso l'inserimento in struttura, i costi complessivi della retta, la disponibilità di eventuali familiari del beneficiario a partecipare ai costi del ricovero e la definizione dell'ammontare del contributo concesso dal Comune, tenuto conto della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino.

In riferimento alle indicazioni all'art. 3 co. 4 dell'allegato A della D.G.R. 3230/2015³, i redditi netti derivanti da pensioni e rendite percepite dal cittadino non in ragione della propria condizione di disabilità, saranno finalizzati al pagamento della retta, mantenendo a favore dell'anziano o del disabile una quota per le spese personali definita all'interno del progetto individuale.

Eventuali oneri decorrono dalla data dell'eventuale approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, del convivente o dei figli, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

Dovrà essere concordato nuovamente il PAI, con possibile revisione del contributo concesso, qualora debba essere disposto in favore della persona il trasferimento presso altra struttura più rispondente ai bisogni della stessa oppure altra struttura, che a parità di appropriatezza delle prestazioni fornite, risulti economicamente più vantaggiosa.

La retta massima sulla quale calcolare il contributo per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate, viene definita tenendo conto delle tariffe applicate dalle strutture convenzionate o, qualora assenti, sulla base della media dei costi delle strutture accreditate in Regione Lombardia.

³ “... In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti possono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.”

<i>Inserimento in strutture a carattere semi-residenziale</i>
--

Definizione

Per servizio semi-residenziale si intende un servizio territoriale erogato a ciclo diurno (tempo pieno, part-time o modulare), rivolto a persone anziane e disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e/o professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e/o socio-formativi e/o riabilitativi individualizzati e condivisi con la famiglia.

Le unità di offerta semi-residenziali di riferimento sono di norma le seguenti:

- Centro Diurno Integrato (CDI): servizio diurno territoriale rivolto a persone anziane non autosufficienti, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali; è un servizio di natura socio-sanitaria che offre prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche e riabilitative), socio-assistenziali, animative e socializzanti finalizzati al mantenimento delle autonomie residue e al contrasto dell'isolamento sociale;
- Centro Diurno Disabili (CDD): struttura territoriale rivolta a persone ultradiciottenni con notevole compromissione delle autonomie e delle funzioni elementari; è un servizio di natura socio-sanitaria che offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo ed assistenziale.
- Centro Socio Educativo (CSE): struttura territoriale rivolta a persone con disabilità intellettiva e/o fisica di grado medio, che abbiano compiuto i sedici anni e assolto l'obbligo scolastico, per cui è programmabile un percorso formativo di ulteriore sviluppo delle autonomie acquisite; ai sensi della D.G.R. del 16/02/2005 n. 7/20763, è una unità di offerta sociale che offre interventi educativi e animativi finalizzati all'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale e propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro;
- Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA): servizio sociale territoriale rivolto a persone con disabilità di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, che necessitino di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità per una loro inclusione sociale; ai sensi della D.G.R. 13/06/2008 n. 7433, il servizio offre percorsi socio-educativi e formativi personalizzati volti anche all'acquisizione dei prerequisiti di autonomia utili all'inserimento lavorativo.

Destinatari

Destinatari del servizio sono le persone anziane e disabili in possesso di invalidità accertata, residenti nel Comune di Cantello.

Prestazioni

Nell'ambito di progettazioni personalizzate è previsto l'inserimento di persone anziane e disabili in strutture a ciclo diurno di norma tramite convenzionamento con le stesse. L'inserimento in strutture diurne avviene previa predisposizione di progetto da parte del Servizio Sociale Comunale, in accordo con i servizi specialistici sanitari e socio-sanitari territoriali pubblici o privati convenzionati che hanno in carico la persona; la tipologia di servizio idoneo e la struttura verranno individuate in

accordo con il soggetto interessato o chi ne fa le veci (ADS, tutore, familiare di riferimento), e deve essere data priorità di inserimento presso le strutture gestite direttamente a livello distrettuale e/o convenzionate con il Comune. Strutture diverse potranno essere prese in considerazione solo in caso di carenza di posti o qualora non ritenute adeguate dai servizi per la tipologia di prestazioni garantite.

Nell'ambito di questo specifico servizio, ai fini della quantificazione della tariffa massima da applicare ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, vengono ricomprese tutte le prestazioni aggiuntive necessarie alla frequenza del soggetto presso la struttura diurna, diversificate in riferimento alla tipologia di struttura scelta, come per esempio il trasporto e i buoni pasto.

Il trasporto è considerato una prestazione accessoria qualora la famiglia non sia nelle possibilità di poterlo effettuare in autonomia.

Costo del servizio

Fatte salve diverse nuove disposizioni nazionali o regionali in materia, alle quali il Comune si adegua automaticamente, la compartecipazione al costo del servizio da parte del Comune viene calcolata tenendo in considerazione l'ISEE del beneficiario come da normativa vigente, secondo le modalità indicate all'art. 16 del presente regolamento.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente le soglie ISEE di riferimento per la definizione della compartecipazione e l'eventuale quota minima mensile posta a carico del beneficiario.

Le rette e/o le integrazioni sono erogate di norma direttamente dal Comune alle strutture per la quota di competenza. Qualora ciò non fosse possibile, le modalità di pagamento vengono concordate direttamente con la struttura individuata.

La tariffa massima sulla quale calcolare il contributo per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate con il Comune o con l'Ufficio di Piano, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture.

<i>Servizio di Assistenza ad Personam e di supporto alla comunicazione nella scuola per alunni disabili</i>
--

Definizione

Il servizio di ***assistenza ad personam*** si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali con la finalità di promuovere e garantire l'integrazione del minore portatore di handicap nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso un intervento di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ai sensi della Legge 104/92.

Il servizio viene erogato se esplicitamente indicato all'interno della Diagnosi funzionale predisposta dal Servizio Sanitario Territoriale competente o convenzionato.

Il monte ore da destinarsi a questo tipo di servizio è stabilito previa valutazione tra il Comune, la Scuola e i soggetti coinvolti nel progetto individualizzato a favore del minore disabile e comunque, in base alle risorse economiche disponibili.

L'obiettivo del servizio è quello di attivare strategie per aiutare il minore ad acquisire le diverse abilità richieste, mediare tra l'alunno ed il contesto scolastico al fine di favorirne la socializzazione e l'integrazione.

La finalità primaria del servizio diventa quindi quella di garantire al minore disabile tutte le condizioni facilitanti per un percorso di integrazione e di mantenimento delle capacità pregresse e conseguimento di nuove abilità che si inscrivono nell'area dell'autonomia personale e dell'autonomia sociale.

In relazione alle esigenze personali e al progetto individuato, il servizio può essere erogato da personale educativo e/o da personale socio-assistenziale (ad esempio ASA, OSS).

Costo del servizio

Il servizio è erogato a titolo gratuito.

Contributi Economici

Definizione

Per contributo economico si intende una erogazione di denaro finalizzata a sostenere singoli o nuclei familiari in grave situazione di disagio economico e sociale, che devono sostenere delle spese per necessità primarie inderogabili.

Gli interventi di sostegno economico possono inoltre consistere in erogazione di beni materiali ovvero in un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi a seguito della definizione di un progetto personalizzato a cura del Servizio Sociale Comunale.

Finalità

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale oltre che prevenire la degenerazione di situazioni di grave crisi economico sociale e contrastare il rischio di emarginazione sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali dei beneficiari.

Destinatari

Cittadini singoli o nuclei familiari residenti nel Comune di Cantello che si trovino in gravissima difficoltà economica tale da non consentire la copertura di spese di assoluta necessità.

Prestazioni

Le prestazioni comprendono:

1. contributi per disagio economico
2. contributi economici erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

Ovvero:

1. Per contributi per disagio economico si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.
2. Per contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti.

Criteri d'accesso

Ai fini dell'erogazione di un contributo per disagio economico di cui al punto 1), il soggetto interessato deve formulare con l'Assistente Sociale Comunale un PAI per la rimozione e/o

riduzione delle condizioni che hanno generato la grave crisi economica e sottoscrivere gli impegni che lo stesso si assume per far fronte a tale situazione;

La valutazione del bisogno avviene tenuto conto delle aree familiare, lavorativa, sanitaria e abitativa, secondo criteri definiti dal Servizio Sociale Comunale.

Prioritariamente all'accesso al contributo, il richiedente deve inoltre impegnarsi ad accedere:

- ai benefici di diritto (ad esempio bonus gas ed energia, sportello affitto, dote scuola, esoneri servizi parascolastici, ecc.);
- ai servizi territoriali attivi (pubblici o del terzo settore) che possano essere deputati a rispondere in parte o completamente al bisogno espresso;
- a ogni altra prestazione disponibile (ad esempio utilizzo di pacchi alimentari e vestiario tramite i soggetti del terzo settore attivi sul territorio, ecc.)

Per l'accesso al contributo è richiesta la presentazione di ISEE predisposto secondo la normativa vigente.

Solo per casi eccezionali è possibile prendere in considerazione l'“ISEE corrente” definito ai sensi dell'art. 9 del DPCM 5/12/2013 n. 159, il cui limite dovrà comunque essere pari o inferiore alla soglia minima ISEE di accesso alla prestazione definita annualmente dalla Giunta Comunale.

Il progetto, sottoscritto dal richiedente unitamente all'Assistente Sociale, deve prevedere le seguenti condizioni:

- impegni e condizioni che il soggetto interessato al progetto si impegna ad assumere e a garantire;
- durata del contratto;
- verifiche e modalità del controllo da parte del servizio sociale comunale;
- condizioni di risoluzione e di decadenza del contratto.

Per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica del PAI, possono essere coinvolti i Servizi territoriali pubblici e del terzo settore.

Ogni cambiamento del PAI, sia esso quantitativo che qualitativo, deve essere concordato con l'interessato e/o il suo rappresentante legale che deve sottoscrivere per accettazione le eventuali modifiche.

Entità e modalità di erogazione del contributo

Il contributo viene determinato con atto del Responsabile del Servizio Sociale secondo il PAI concordato e sottoscritto dall'interessato o da chi ne fa le veci.

L'importo del contributo può essere compreso tra la somma minima di € 50,00 e la quota massima annuale di € 1.500,00.

Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione o in più soluzioni secondo gli accordi che verranno presi tra il richiedente e l'Assistente Sociale in relazione all'emergenza economica manifestatasi.

Il progetto e la relativa contribuzione possono essere interrotti, sospesi o conclusi a insindacabile giudizio dell'Assistente Sociale Comunale anche in accordo con gli eventuali servizi coinvolti, qualora l'interessato manifesti comportamenti non conformi agli impegni assunti e condivisi in fase di elaborazione del PAI.

Nel caso in cui il contributo fosse stato erogato in un'unica soluzione e fossero venuti meno gli impegni assunti da parte del richiedente, quest'ultimo è tenuto alla restituzione del contributo o di parte di esso.

Casi Particolari

Qualora sussistano rischi di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, il contributo può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI CANTELLO

[illegible]

CHIEDO

- ☐ **Per me stesso**
☐ **A favore di** _____
Residente in via _____ **tel** _____
In qualità di: _____

LA VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SEGUENTI PRESTAZIONI SOCIALI:

- ☐ Servizio di Assistenza domiciliare anziani
- ☐ Servizio di Assistenza domiciliare disabili
- ☐ Servizio Pasti al domicilio ad anziani
- ☐ Servizio Pasti al domicilio a persone disabili
- ☐ Servizio di assistenza domiciliare e territoriale minori
- ☐ Assistenza *ad personam* e supporto alla comunicazione nella scuola per alunni disabili
- ☐ Contributo economico per situazione di indigenza
- ☐ Inserimento disabili in strutture semi-residenziali
- ☐ Inserimento anziani e disabili in strutture residenziali
- ☐ Contributo per affido familiare
- ☐ Altro

DICHIARO

- ❑ Di collaborare con i Servizi Sociali, nell'eventuale progetto d'intervento concordato;
- ❑ Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/2003 raccolti a seguito della compilazione della presente istanza al fine esclusivo dell'attivazione del servizio richiesto;

- ☐ Di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- ☐ Di informare repentinamente l'Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si richiede la prestazione;
- ☐ Di aver preso visione del "Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali" approvato con Delibera di C.C. n.... del ... e di accettarne le condizioni.

FIRMA

ALLEGA:

☐ Dichiarazione ISEE in corso di validità

☐ Altro (specificare)_____
